CAMERA DEI DEPUTATI N. 2948

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FUMAGALLI CARULLI, MOIOLI VIGANÒ, PIACENTINO, PERETTI, PASINATO, MUSUMECI, MONTANARI, MEOCCI, LUCCHESE

Norme per la protezione delle opere del disegno industriale

Presentata il 25 luglio 1995

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Le opere del disegno industriale (cosiddetto *design)* costituiscono uno dei maggiori fattori di successo della nostra produzione, sia in Italia che all'estero. Ma la loro tutela giuridica non è soddisfacente, esponendo pertanto gli autori ed i produttori alla copiatura arbitraria, libera da ogni vincolo in una sorta di *far-west* della creatività con il risultato di pregiudicare il progresso economico e sociale del nostro Paese.

Una analoga proposta a quella qui illustrata venne presentata nella XI Legislatura dal primo firmatario di questo progetto di legge. Ma la fine anticipata della legislatura non consentì di portarla a compimento.

È pertanto sempre più urgente intervenire, portando a compimento il processo legislativo iniziato nel '79 per tutelare le invenzioni industriali e che oggi riceve spinta e stimoli da importanti proposte della Commissione delle Comunità europee.

Come è noto, seguendo una tendenza comune a tutti i paesi industrializzati e coordinando le proprie iniziative con quelle della CEE, il nostro Paese ha rinnovato nel 1979 la legge sulle invenzioni industriali per adeguarla alla Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973; con la legge 21 febbraio 1989, n. 70, sono state emanate le norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori, in attuazione della direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986; con il decreto legislativo n. 480 del 4 dicembre 1992 si è attuata la direttiva 89/104/CEE

del Consiglio, del 21 dicembre 1988 in materia di marchi di impresa; con decreto legislativo n. 518 del 29 dicembre 1992 si è, inoltre, attuata la direttiva 91/250/CEE del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi di elaboratore *(software)*, che comporta diverse modifiche della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore.

Il processo legislativo nazionale ha ricevuto sollecitazioni per ulteriori passi innovativi dal cosiddetto Libro Verde sulla protezione giuridica dei disegni e modelli industriali diffuso dalla Commissione delle Comunità europee nel giugno '91, nonchè dalla successiva proposta di Regolamento e di direttiva della medesima Commissione, che ha sollecitato il nostro Paese a prendere gli opportuni provvedimenti legislativi per armonizzare il nostro sistema a quello degli altri Paesi della CEE.

La presente proposta di legge mira, appunto, ad eliminare alcune incongruenze della nostra normativa.

L'articolo 1 della proposta di legge integra l'elenco delle opere protette dal diritto d'autore, contenuto nell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con l'esplicita indicazione delle opere del disegno industriale.

Analogamente deve essere integrato l'articolo 2575 del codice civile.

L'articolo 2 prevede la eliminazione dell'articolo 2, n. 4), della legge 22 aprile 1941, n. 633, del requisito della « scindibilità » del valore artistico delle opere delle arti figurative applicate all'industria, dal carattere industriale dei prodotti ai quali sono associate. Questa semplificazione della norma, che permette di superare i risultati spesso incongrui di una giurisprudenza ormai anacronistica, risponde ad una precisa richiesta contenuta nella ricordata proposta di Regolamento e di direttiva della Commissione delle Comunità europee ed è destinata ad uniformare il nostro sistema a quello degli altri Paesi della Comunità europea, consentendo una più ampia e sicura protezione della cosiddetta « arte applicata all'industria ».

Sempre l'articolo 2 prevede poi l'aggiunta, nello stesso articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, di un esplicito riferimento alle opere del disegno industriale.

L'articolo 2 della suddetta legge n. 933 del 1941, elenca le opere comprese nella protezione e sembra, quindi, opportuno integrare tale esemplificazione con le più recenti espressioni della creatività. Già con il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, è stato aggiunto a tale elenco il n. 7), relativo alle opere fotografiche e il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, concernente i programmi di elaboratore, prevede, al n. 8), la espressa indicazione di tali creazioni. Analogamente deve quindi aggiungersi una esplicita indicazione delle opere del disegno industriale.

Nella formulazione di tale norma si è voluto espressamente escludere la protezione, attraverso il diritto d'autore, delle sole creazioni la cui forma sia assolutamente necessaria per il conseguimento di una funzione tecnica; queste sono infatti protetti dai brevetti per invenzione industriale e per modello di utilità.

L'articolo 3 disciplina, in aderenza ai princìpi generali del nostro ordinamento, l'attribuzione al datore di lavoro o al committente dei diritti esclusivi di utilizzazione economica delle opere di disegno industriale, lasciando tuttavia sempre all'autore il cosiddetto diritto morale. Una formula analoga è prevista da un progetto di legge sui programmi di elaboratore.

L'articolo 4 regola i rapporti fra il titolare del cosiddetto diritto morale ed il titolare (nel caso in cui si tratti di soggetto diverso) dei diritti esclusivi di utilizzazione economica delle opere di disegno industriale. In analogia a quanto già previsto per le opere di architettura dal secondo comma dell'articolo 20 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, sono consentite le modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione industriale dell'opera, nei limiti tuttavia della loro necessità. Si è quindi ritenuto di modificare il secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, inserendo al fianco delle opere di architettura un esplicito riferimento alle opere di disegno industriale.

Gli articoli 5 e 6 si riferiscono al deposito facoltativo delle opere del disegno industriale nel registro pubblico generale delle opere protette, previsto dall'articolo 103 della legge sul diritto d'autore e dagli articoli 30 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369. Si è ritenuto sufficiente aggiungere agli articoli 32 e 34 del richiamato regolamento un esplicito riferimento alle opere del disegno industriale. Si è pure ritenuto opportuno indicare, oltre al nome dell'autore, anche il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, che nel caso di oggetti prodotti industrialmente, è spesso un soggetto distinto dall'autore.

L'articolo 7 elimina ogni incompatibilità fra i diversi istituti giuridici che possono concorrere nella protezione della forma dei prodotti industriali, adeguando e armonizzando così il nostro sistema a quello delle maggioranze degli altri Paesi europei ed attuando sin d'ora le indicazioni contenute nella proposta di regolamento e direttive della Commissione CEE, sulla protezione giuridica del disegno industriale.

Le modifiche dell'articolo 5 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali), consentono esplicitamente il concorso delle norme sui marchi d'impresa e sul divieto della concorrenza sleale (che tutelano la funzione distintiva dell'aspetto esteriore dei prodotti) con la disciplina dei modelli e dei disegni ornamentali (che protegge il loro valore ornamentale).

Viene inoltre precisato, coordinando la disciplina dei disegni e dei modelli ornamentali con quella del diritto d'autore, che proprio in virtù della presente proposta di legge, la forma del prodotto, quando costituisce opera dell'ingegno di carattere creativo, è protetta sulla base del diritto d'autore: la distinzione fra le opere del disegno industriale e disegni o modelli industriali risiede dunque nel carattere o livello creativo.

L'articolo 8 detta una disposizione del tutto corrispondente a quella già contenuta nell'articolo 199 della vigente legge sul diritto d'autore; essa corrisponde anche ad analoga previsione contenuta nella legge sulla protezione dei programmi per elaboratore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « all'architettura », sono inserite le seguenti: « e al disegno industriale ».

2. All'articolo 2575 del codice civile, dopo le parole: « all'architettura », sono inserite le seguenti: « e al disegno industriale ».

ART. 2.

1. Nell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il numero 4) è sostituito dal seguente:

« 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia anche se applicate all'industria ».

2. Nell'articolo 2 della citata legge n. 633 del 1941, dopo il numero 8), è aggiunto il seguente:

« 8-*bis)* le opere di disegno industriale, bidimensionali o tridimensionali, tendenti ad armonizzare valori estetici e funzionali, con soluzioni originali che non siano necessariamente dettate dalla funzione tecnica del prodotto ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis* – 1. Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, o sia

creata su commissione, il datore di lavoro o il committente sono titolari dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera ».

ART. 4.

1. Nel secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « Tuttavia nelle opere dell'architettura » sono inserite le seguenti: « e del disegno industriale ».

ART. 5.

1. Nel terzo comma dell'articolo 32 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, dopo le parole « opere dell'architettura », sono inserite le seguenti: « e del disegno industriale ».

ART. 6.

1. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 34 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, è sostituita dalla seguente:

« *b)* Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, disegni ed opere dell'architettura e del disegno industriale:

1) titolo dell'opera;

2) nome dell'autore o suo pseudonimo e sua nazionalità;

3) nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera;

4) data di pubblicazione o di realizzazione dell'opera;

5) nome e domicilio di chi effettua il deposito ».

ART. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, ap-

provato con regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dai seguenti:

« Le disposizioni concernenti i modelli e i disegni di cui al primo comma si applicano senza pregiudizio delle norme relative ai marchi di impresa ed alla concorrenza sleale.

Ai modelli e disegni costituenti opere dell'ingegno di carattere creativo si applicano le disposizioni sulle opere del disegno industriale di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sempre senza pregiudizio delle norme relative a marchi d'impresa ed alla concorrenza sleale.

Ai modelli e disegni ornamentali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-*ter* del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, approvato con regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

ART. 8.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle opere del disegno industriale ed ai modelli e disegni ornamentali realizzati prima della sua entrata in vigore. Rimangono pienamente salvi e impregiudicabili gli effetti degli atti e contratti posti in essere in conformità con le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.